

OGGETTO: Seconda variazione al bilancio di previsione triennale 2019-2021.

Premesso e considerato che:

- con delibera consiliare n. 5 dd. 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Denno e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., con articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, e secondo le risultanze finali di cui all'allegato C, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (Allegato A) e alla nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 (Allegato B);
- il predetto documento contabile è stato modificato una sola volta, con delibera consiliare nr. 10 dd. 04/07/2019, immediatamente eseguibile;
- recentemente si sono manifestate ulteriori esigenze fronteggiabili solo mediante una nuova variazione di bilancio; detta proposta è stata redatta dagli uffici nei termini di cui ai prospetti depositati in atti; in sintesi, nella parte corrente di bilancio sono state rilevate per il 2019 maggiori spese di parte corrente nella misura di Euro 18.600,00 finanziati con il trasferimento sull'ex fondo investimenti minori entro il limite previsto (40%) dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale (sottratti peraltro alla parte straordinaria del bilancio); nella parte straordinaria di bilancio sono previste maggiori spese per Euro 86.012,00 a fronte di minori spese per Euro 0,00; detta spesa è finanziata da maggiori entrate accertate in parte straordinaria (contributo PAT per lavori di somma urgenza 2019, applicazione nuovo budget Fondo investimenti, maggior contributo Consorzio Bim Adige, contributo da CMF per acquisto spazzatrice) al netto delle minori entrate (aventi in tal caso natura di regolazione contabile);
- per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2019 risulta modificato, per la parte finanziaria, rispetto al documento approvato con la deliberazione n. 5/2019 sopraccitata;
- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario, previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) e dell'art. 8, comma uno, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; per gli anni 2019-2021, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riferibile al ricorso all'indebitamento;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali

applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che tratta della variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma 2 che prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione delle variazioni proposte al bilancio di previsione 2019-2021 quali risultano dall'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione;

Verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata;

Vista, inoltre, l'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per permettere di sostenere spese considerate urgenti;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, dr.ssa Cristina Camanini, in data 10/09/2019, disponibile in atti;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, compatibilmente con le norme sull'armonizzazione contabile sopramenzionate;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino A/A approvato con la LR 3/05/2018 nr. 2;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente approvato con la deliberazione nr. 4 dd. 21/02/2017;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 185 e 187 del succitato Codice degli Enti locali della Regione Autonoma T.A.A. e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, il Responsabile del Servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'adozione della presente variazione di bilancio, che la Giunta Comunale provveda all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione, affidando ai competenti Responsabili di servizio i nuovi maggiori fondi stanziati;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: nr. 9 voti favorevoli, nr. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (i consiglieri di minoranza), espressi per alzata di mano dai nr. 13 Consiglieri presenti,

d e l i b e r a

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2019-2021 quali risultano dall' allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento Unico di Programmazione 2019, approvato con la deliberazione del Consiglio n. 5 del 28/03/2019 richiamata in premessa;
3. di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2019-2021, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dall'allegato "B";
4. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
5. di dare atto che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come riferito in premessa, e di approvare pertanto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato "C" che fa parte integrante della presente deliberazione, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata;
6. di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
7. di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli nr. 9 , astenuti nr. 4 , contrari nr. 0 espressi per alzata di mano dai nr. 13 presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali, per le motivazioni espresse in parte narrativa;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli EE.LL. dagli estremi soprarichiamati.ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e della L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.